

Codice A1615A

D.D. 30 aprile 2024, n. 305

Reg. (UE) n. 1305/2013 e Reg. (UE) n. 2220/2020 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Piemonte. Misura M13 - operazione 13.1.1 (Indennità compensativa per gli agricoltori in attività delle zone montane) - campagna 2023. Verifica calcolo UBA/ha/anno di cui all'art. 3 del DM 660087 del 23/12/2023.



ATTO DD 305/A1615A/2024

DEL 30/04/2024

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1615A - Sviluppo della montagna**

OGGETTO: Reg. (UE) n. 1305/2013 e Reg. (UE) n. 2220/2020 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Piemonte. Misura M13 - operazione 13.1.1 (Indennità compensativa per gli agricoltori in attività delle zone montane) - campagna 2023. Verifica calcolo UBA/ha/anno di cui all'art. 3 del DM 660087 del 23/12/2023.

Visti:

il regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il reg. (CE) n. 1083/2006;

il regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 e s.m.i. della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 e s.m.i. della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 e in particolare l'Allegato I - Parte I, che disciplina l'articolazione del contenuto dei programmi di sviluppo rurale (PSR);

il regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e s.m.i. della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e s.m.i. della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

il Regolamento delegato (UE) 4 maggio 2016, n. 2016/1393 della Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

il regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla PAC, (UE) n. 1308/2013 n. 652/2014;

il Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della

domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento;

Considerato che i regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto.

Visti inoltre:

la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato il PSR 2014-2020 notificata in data 12 ottobre 2015;

la deliberazione della Giunta regionale n. 29-2396 del 9 novembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stato recepito, ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata, testo riportato nell'allegato A della medesima deliberazione;

la Decisione della Commissione europea C(2021)7355 del 6 ottobre 2021, con cui sono state approvate ufficialmente le modifiche sia di tipo finanziario che di tipo testuale ed è stato altresì disposto che, a seguito dell'approvazione e recepimento di tali modifiche, il PSR vigente viene da ora in avanti indicato come "PSR 2014-2022";

la deliberazione della Giunta regionale n. 30-4264 del 3 dicembre 2021 che ha recepito le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte a seguito dell'approvazione della Commissione europea C(2021)7355 del 6 ottobre 2021;

la decisione della Commissione europea CE(2024)1260 del 21/02/2024 sono state approvate le più recenti modifiche del PSR 2014-2022 (Modifica n. 15.0);

in particolare il Titolo III, Capo I, articolo 31 del Reg. (UE) n. 1305/2013, che prevede un'indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;

la misura del PSR 2014-2022 della Regione Piemonte denominata M13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici", ed in particolare l'operazione 13.1.1 "Indennità compensativa";

la deliberazione della Giunta regionale n. 34-6672 del 27 marzo 2023 con la quale si è stabilito di demandare al Settore A1615A Sviluppo della Montagna - Direzione regionale A1600A Ambiente, Energia e Territorio, competente ai sensi della D.G.R. 10 dicembre 2021, n. 7-4281, per il procedimento "Definizione dell'ammissibilità delle domande di sostegno della Misura 13 – Operazione 13.1", l'adozione degli atti necessari per l'apertura del bando 2023 e la presentazione delle domande di sostegno;

la determinazione dirigenziale n. 251/A1615A del 4 aprile 2023 di approvazione del Bando per la campagna 2023 relativo alla misura M13 - operazione 13.1.1 (Indennità compensativa per le zone montane);

la determinazione dirigenziale 768/A1615A/2023 del 17 ottobre 2023, che ha definito ammissibili, nell'ambito della campagna 2023 dell'operazione 13.1.1 (indennità compensativa) del PSR 2014-

2022, le 5.916 domande di sostegno/pagamento pervenute al Settore A1713C (Attuazione Programmi agroambientali e per l'Agricoltura biologica) entro i termini previsti dal Bando.

Considerato che:

il calcolo dell'altimetria degli appezzamenti con criterio di mantenimento pascolo appartenenti ad un determinato Comune, ai fini del calcolo UBA/ha/anno di cui all'art. 4 comma 3 del Decreto n. 5465 del 7 giugno 2018, per la campagna 2022 dell'operazione 13.1.1, era frutto della media ponderata della superfici richieste a premio ove l'altitudine delle stesse veniva calcolata utilizzando la posizione del centroide delle particelle;

la versione 37.2.0 del 03/02/2023 delle note operative Anagrafe Agricola del Piemonte ha definito una nuova modalità di calcolo dell'altitudine basata sul DMT Regionale che ha variato l'algoritmo del calcolo dell'altitudine delle particelle, relativamente alla campagna 2023 dell'operazione 13.1.1;

differentemente dal precedente processo basato sul centroide particellare, l'algoritmo di calcolo della altitudine:

- può essere applicato ad ogni tipo di poligono (sia alla particella catastale sia all'appezzamento);
- calcola la media dei valori derivanti dai pixel del DTM Regionale che ricadono sulla poligono. I pixel del DTM Regionale sono dei quadrati di 5 metri di lato; il dato del singolo pixel viene considerato in proporzione alla superficie intersecata con la particella.

Tenuto conto che:

Anagrafe agricola ha messo a disposizione dei CAA, in fase di validazione del fascicolo, un report "11.04 - Simulazione carico minimo di bestiame - DGR 16-6765 del 2018 (piano in lavorazione)", che in base al piano in lavorazione in fase di compilazione del fascicolo elettronico, calcolava la densità di bestiame a partire dalle particelle catastali inserite nel fascicolo stesso;

i soggetti richiedenti il premio, anche attraverso i propri CAA mandatari al fine della dichiarazione e del conseguente impegno in relazione al "carico animali" previsto dagli artt. 3 comma 3.2 e comma 3.3 lettera h del DM 66087 del 23/12/23 per la campagna 2023, hanno utilizzato il report messo a disposizione dal sistema informativo, e di conseguenza hanno definito il numero di animali da portare al pascolo ai fini dell'ammissibilità per l'operazione 13.1.1;

in fase di istruttoria la densità minima di bestiame del comune pascolivo ha subito una variazione rispetto al carico calcolato dal report di anagrafe, in quanto, mentre il sistema di anagrafe si basava sull'altitudine della particella inserita nel fascicolo elettronico, Demetra, l'applicativo usato per l'istruttoria dei pascoli, si basava sull'appezzamento richiesto a premio;

tale stato di cose ha determinato un errore nella dichiarazione da parte di alcuni beneficiari in sede di domanda del premio e che tale errore è da considerarsi non voluto e dipendente da fattori esterni alla volontà del dichiarante;

le aziende per le quali le nuove modalità di calcolo dell'altitudine basata sul DMT Regionale hanno avuto potenziali ripercussioni sulle istruttorie sono state individuate tramite verifiche informatiche sugli applicativi utilizzati per la gestione delle domande di sostegno e sono riportate nell'elenco allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Preso atto che:

il confronto tra carichi calcolati da anagrafe e quelli calcolati da Demetra ha evidenziato che alcune aziende che soddisfacevano il carico calcolato da anagrafe, non lo rispettavano utilizzando l'algoritmo di Demetra, determinando l'inammissibilità degli appezzamenti pascolivi per l'operazione 13.1.1;

la simulazione dei carichi relativa al report di anagrafe ha orientato i CAA a utilizzare dei carichi non sempre adeguati rispetto all'algoritmo di calcolo scelto e utilizzato per la determinazione del carico minimo.

Vista, infine, la determinazione di ARPEA n. 323-2023 del 20/12/2023 che, ai fini dell'ammissibilità dei pascoli sui titoli e dell'ECO1 livello 2 di cui agli artt. 3 comma 3.2 e comma 3.3 lettera h del DM 66087 del 23/12/23, ha stabilito di considerare soddisfatto il rispetto del carico UBA/ha/anno anche per le aziende che hanno rispettato il carico solamente secondo il report di Anagrafe agricola e di spegnere l'anomalia Pan-16 "VERIFICA UBA AL PASCOLO NON SUFFICIENTI", in regime di autotutela, a tutte le aziende che ricadono nella casistica descritte in premessa.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- visto il D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- visto il D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni della PP.AA.";
- visto l'art. 17 della L.r. 23 del 28 luglio 2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

DETERMINA

- di applicare, nell'ambito della campagna 2023 dell'operazione 13.1.1 (indennità compensativa) del PSR 2014-2022, le indicazioni riportate nella determinazione di ARPEA n. 323-2023 del 20/12/2023, al fine di uniformare l'attività istruttoria tra regimi di sostegno analoghi e riferiti a medesime aziende e superfici a pascolo;

- di considerare soddisfatto il rispetto del carico UBA/ha/anno anche per le aziende che hanno rispettato il carico solamente secondo il report di Anagrafe agricola, fermo restando che per le aziende non interessate dalle anomalie descritte in premessa le presenti disposizioni non rilevano e non trovano applicabilità. Le aziende per le quali le nuove modalità di calcolo dell'altitudine basata sul DMT Regionale hanno avuto potenziali ripercussioni sulle istruttorie sono state individuate tramite verifiche informatiche sugli applicativi utilizzati per la gestione delle domande di sostegno e sono riportate nell'elenco allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e

sostanziale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

LA DIRIGENTE (A1615A - Sviluppo della montagna)
Firmato digitalmente da Chiara Maria Musolino